



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

102/2012

NOVEMBRE/11/2012 (*)

22 Novembre 2012

***I SOGGETTI IVA CHE SCELGONO
COME MODALITA' UNICA DI
PAGAMENTO DEL CARBURANTE PER
TUTTO IL PARCO AUTO CARTE DI
CREDITO E BANCOMAT SONO
ESONERATI DALLA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA CARBURANTE -
AI FINI DELLA DETRAZIONE IVA E'
SUFFICIENTE L'ESTRATTO CONTO -
L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA
CIRCOLARE N. 42 DEL 9 NOVEMBRE
2012 FORNISCE GLI OPPORTUNI
CHIARIMENTI.***

Come noto, l'art. 7, comma 2, lettera p) del **D.L. 13 maggio 2011, n. 70** (c.d. Decreto sviluppo) - convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 - **ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 del D.P.R. n. 444 del 1997**, con il quale è stato previsto che *"in deroga a quanto stabilito al comma 1, **i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziarinon sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante**"*

La **circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 42 del 9 Novembre u.s.** **fornisce i necessari chiarimenti** in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relativamente alla soppressione della scheda carburante.

In primo luogo, **il documento di prassi precisa che le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle "carte fedeltà"** associate al contratto di **"netting"**, (riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'articolo 1559 c.c.) in forza del quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Successivamente **la circolare chiarisce** l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina specificando **che l'esonero dalla compilazione della scheda carburante costituisce una modalità alternativa** rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendano provvedere all'acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico.

Ne consegue che **i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della**

scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.

In sintesi:

- **la modalità di rendicontazione deve essere univoca** (*id.* estratto conto della carta di credito) affinché il soggetto possa essere esonerato dalla compilazione della scheda carburante;
- **è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta,** al fine di consentirne la separata individuazione;
- **la carta utilizzata** per l'acquisto di carburante **non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all'attività d'impresa** o artistica o professionale;

Inoltre, **è necessario che il mezzo di pagamento utilizzato** (*id.* carta di credito) **sia intestato al soggetto che esercita l'attività economica,** l'arte o la professione e che **dall'estratto conto** rilasciato dall'emittente della carta **emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.**

Ne discende che **la circolare, evidentemente, fa riferimento ad un contenuto "minimo"** che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante **per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo.** Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.

La circolare, accennando al contenuto "minimo", **non precisa però le modalità pratiche di suddivisione tra imponibile e imposta, al fine della corretta registrazione in contabilità.**

Si osserva, infine che **la nuova modalità "alternativa"** di rendicontazione (*id.*: estratto conto della carta di credito), considerato il contenuto "minimo" dettato dalla Circolare in esame, **esonera il contribuente anche dall'annoso compito di dover annotare i chilometri percorsi, di indicare l'ubicazione dell'impianto e la firma dell'esercente per convalida.**

Si ricorda, *ex adverso*, che **la Corte Suprema** di Cassazione (sentenza n° 3947/2011) **ha affermato che il dato chilometrico è elemento fondamentale** per la deducibilità del costo **in capo all'impresa.**

Restano perciò più dubbi che certezze sulla corretta modalità di annotazione e di registrazione delle operazioni conseguenti l'esonero dalla compilazione della "vecchia" ma dettagliata scheda carburante.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN